DISPOSIZIONI URGENTI PER INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile

Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 12 settembre 2003, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-incrementare-la-funzionalita-dell/art-2-disposizioni-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

materia-di-personale-del-dipartimento-della/versione/0